

Roma, 15 Aprile 2019

INP19124

SM

Oggetto: Inps. Trasformazione contratto apprendistato primo livello in apprendistato professionalizzante. Regime contributivo

Con il messaggio n.1478 del 10 aprile u.s., l'Inps ha fornito dei chiarimenti sul regime contributivo applicabile all'ipotesi di trasformazione di un contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato "professionalizzante"; infatti, l'art. 43 del D.lgs. 81/2015 consente la trasformazione del contratto dall'una all'altra tipologia, ferma restando la continuità del rapporto di lavoro stipulato tra le parti e, in particolare, il prolungamento del periodo di formazione (già ricevuta durante il contratto di apprendistato di primo livello) allo scopo di conseguire la nuova qualificazione professionale.

Dal punto di vista contributivo, poiché questa trasformazione non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro bensì la prosecuzione di quello già in essere, l'applicazione dell'aliquota contributiva ridotta per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, è limitata ai periodi contributivi afferenti alla formazione di primo livello.

Per i periodi decorrenti dalla data di trasformazione del contratto, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, alla quale va aggiunta l'aliquota dello 0,31% di finanziamento della NaSpi nonché quella dello 0,30%, destinata al finanziamento dei fondi interprofessionali di formazione continua.

Nel caso di datori di lavoro rientranti nel campo della CIGO, CIGS o fondi di solidarietà, le citate aliquote saranno ulteriormente incrementate dalle aliquote di finanziamento delle prestazioni di riferimento.

Per un approfondimento delle agevolazioni legate al contratto di apprendistato di primo livello, si rinvia alla lettura della nota Conftrasporto INP18247 del 15 Novembre 2018 (di commento della circolare Inps n.108 del 14 Novembre).

Cordiali saluti.